



COMUNE DI EMPOLI

CENTRO DI RESPONSABILITA' : II

Responsabile: arch. Edo Rossi

Ufficio: Servizio Edilizia Privata e Condono

DETERMINAZIONE N. 658

esecutiva dal 12/07/2012

Oggetto:

Provvedimento di non assoggettabilità alla procedura di VAS della “variante parziale alle Norme del vigente Regolamento Urbanistico per la gestione degli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone ferroviarie”;

Il Dirigente

Titolare del Centro di Responsabilità: II

Premesso che:

- con raccomandata A.R. del 9.07.2012, n. 34113 di prot., veniva trasmesso al sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. N. 152 del 2006 e ss.mm.ii ed articolo 23 dell' L.R. n. 10 del 2010 e ss.mm.ii, in quanto soggetto nominato Autorità Competente in materia di VAS del Comune di Empoli con delibera G.M. n. 64 del 9.05.2012, l'avvio del procedimento relativo alla "variante parziale di minima entità di cui all'art. 89 delle Norme del vigente Regolamento Urbanistico per la gestione degli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone ferroviarie (edificio ex poste);
- allegato al suddetto avvio del procedimento il Dirigente del Settore III Politiche Territoriali provvedeva a trasmettere, in qualità di soggetto Proponente della suddetta variante, il "Documento Preliminare Ambientale" contenente le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla L.R. 10/2010;

Dato atto:

- che la variante al Regolamento Urbanistico in questione ha il solo scopo di integrare l'art. 89 delle norme del vigente Regolamento Urbanistico, in modo da garantire la possibilità di intervento ad un soggetto diverso da quello pubblico su di un edificio esistente e relativo resede, sito in fregio a via Palestro, angolo Piazza don Minzioni, denominato "ex Poste";
- della necessità di accertare preliminarmente l'assoggettabilità della proposta di variante di cui sopra a valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. Toscana n. 10/2010, secondo il procedimento di verifica di assoggettabilità VAS di cui all'art. 22 della stessa legge regionale;

Visto e considerato:

- la natura strettamente normativa della variante che interviene su aree già edificate e consolidate e quindi non produce alcun particolare problema ambientale connesso con la stessa, così come non risulta rilevante per l'attuazione delle principali normative comunitarie di settore;
- che l'introduzione della modifica normativa si inserisce all'interno di ambiti consolidati senza alcun possibile impatto sulle componenti ambientali diverso da quello eventualmente già in atto e quindi con un bilancio finale praticamente nullo rispetto alle principali componenti ambientali;
- la norma non produce relazioni dirette o cumulative con problemi di ordine ambientale, quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici e il patrimonio culturale e, comunque, non comporta rischi diretti per la salute umana;

Dato atto inoltre che la proposta di variante:

- non riguarda i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico; non contiene la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi i cui progetti sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- non è classificabile tra i piani o programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- non comporta nuove previsioni urbanistiche o rivisitazioni quantitative del dimensionamento del vigente Regolamento Urbanistico sensibilmente incidenti sull'uso delle risorse essenziali del territorio;

Considerato che ai sensi dell'art. 22 L.R. Toscana 10/2010, l'Autorità Competente deve emettere il "Provvedimento di Verifica" che assoggetta od esclude l'atto di governo del territorio alla VAS;

Visto che con Deliberazione della Giunta Comunale 64 del 9 maggio 2012 il sottoscritto veniva individuato quale Autorità Competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1 della L.R. 10/2010;

Tutto quanto sopra visto e considerato, valutato che le modifiche da apportare all'apparato del testo normativo dell'art. 89 del vigente R.U. non avranno impatti significativi sull'ambiente e/o sul patrimonio culturale, e che quindi il Settore III "Politiche Territoriali" propone all'A autorità Competente L'ESCLUSIONE della variante stessa dalla procedura di V.A.S., di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e 22 a 29 della L.R. n. 10/2010;

Ritenuto, per le motivazioni tutte sopra riportate e per le considerazioni espresse, di dover concordare con quanto proposto dal settore III, Politiche Territoriali, in qualità di soggetto Proponente;

Tutto ciò visto e considerato

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 4 luglio 2012 che approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2012.

determina

1. **di emettere** il presente provvedimento di **non assoggettabilità** alla procedura di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” -ex artt. dal 13 al 18 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.- della “variante parziale di minima entità di cui all’art. 89 delle Norme del vigente Regolamento Urbanistico per la gestione degli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone ferroviarie (edificio ex poste)”;
2. **di procedere** alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Empoli di (www.comune.empoli.fi.it), come previsto all’art. 12 co. 6 del d.lgs. 152/06 ss.mm.ii e dall’art. 22 co. 5 della L.R.T. 10/2010;
3. **di rappresentare**, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. n. 241/90 e s.m., che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato.

Empoli, 12/07/2012

Il dirigente di settore

arch. Edo Rossi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per n. 15 gg. Consecutivi ai sensi dell'art. 27, 6° comma del Regolamento di Contabilità.

Empoli, lì _____

IL RESPONSABILE ARCHIVIO

Copia della presente determinazione viene rimessa:

- alla Ragioneria Comunale
 - all'ufficio proponente la determinazione
 - a _____
-

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Empoli, li _____

IL RESPONSABILE ARCHIVIO